



Città di
Monopoli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA IN RISCOSSIONE DIRETTA DA PARTE DEL COMUNE DI MONOPOLI (Anno 2026 - Legge n. 199/2025)

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2026)

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 - Procedura di adesione alla definizione agevolata	4
Articolo 4 - Effetti dell'istanza di definizione agevolata	4
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti	5
Articolo 6 - Revoca della definizione agevolata in caso di mancato pagamento	5
Articolo 7 - Definizione agevolata di debiti oggetto di piani di rateazione ordinari	6
Articolo 8 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore / ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore	6
Articolo 9 - Definizione agevolata dei debiti oggetto di fermo amministrativo	6
Articolo 10 - Entrata in vigore del regolamento	7

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 comma 2 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e ss. della L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali di natura tributaria non totalmente riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni fiscali, di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, o di avvisi di accertamento esecutivi, di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Costituiscono oggetto di definizione agevolata, di cui al presente regolamento, i debiti nei confronti del Comune di Monopoli per entrate di natura tributaria contenuti in ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificate dal 01/01/2000 al 31/12/2023 o avvisi di accertamento disciplinati dal comma 792 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, divenuti esecutivi alla data del 31/12/2023.
2. Non sono ammessi alla presente rottamazione i debiti già oggetto della precedente definizione agevolata 2023, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28/07/2023.
3. La definizione agevolata consente di estinguere i debiti, di cui al precedente comma 1, versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale, quelle dovute a titolo di spese di notificazione, nonché quelle a titolo di rimborso spese per le procedure cautelari ed esecutive. Non sono dovute le somme a titolo di interessi e sanzioni, applicate negli avvisi di accertamento dall'ufficio impositore, né le somme a titolo di interessi e oneri di riscossione, applicate successivamente negli atti emessi dal Servizio Riscossione.
4. Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti relativi a:
 - entrate patrimoniali;
 - crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
 - ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
5. Sono escluse dal presente regolamento le sanzioni derivanti da violazioni al codice della strada.

Articolo 3 - Procedura di adesione alla definizione agevolata

1. Al fine di aderire alla definizione agevolata di cui al precedente articolo 2, il debitore deve presentare al Comune di Monopoli, a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento ed entro e non oltre il termine del **31/05/2026**, apposita istanza di adesione alla definizione agevolata, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile sul sito ufficiale dell'Ente.
2. L'istanza dovrà essere presentata al Comune di Monopoli secondo una delle seguenti modalità:
 - a mezzo pec all'indirizzo comune@pec.comune.monopoli.ba.it;
 - mediante consegna a mani presso l'ufficio protocollo, in via Garibaldi n. 6;
 - a mezzo raccomandata A/R.
3. Nell'istanza di cui al comma precedente, il debitore deve indicare il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dal successivo art. 5. Lo stesso deve inoltre indicare eventuali giudizi pendenti aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, con contestuale rinuncia agli stessi, e compensazione delle spese di lite. In mancanza, l'istanza verrà rigettata.
4. Il Comune, entro il termine del **31.07.2026** trasmette al debitore apposito provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza, con indicazione delle somme dovute ai fini della definizione e delle relative scadenze.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare per la definizione agevolata, si tiene conto esclusivamente degli importi non ancora versati alla data di presentazione della domanda a titolo di capitale e rimborso spese, ai sensi del precedente art. 2.
6. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anteriormente alla data di presentazione dell'istanza, restano definitivamente acquisite al Comune e non sono rimborsabili.

Articolo 4 - Effetti dell'istanza di definizione agevolata

1. A seguito della presentazione dell'istanza cui all'art. 3 e relativamente ai debiti oggetto di definizione agevolata:
 - a. sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;
 - b. sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della istanza;
 - c. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e/o ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti

alla data di presentazione dell'istanza;

- d. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- e. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato secondo una delle seguenti modalità:
 - a) in unica soluzione entro il 30.09.2026;
 - b) in 8 o 16 rate di pari ammontare, con scadenza della prima rata il 30.09.2026 e delle successive alla fine di ogni trimestre.
2. Per debiti di importo inferiore o uguale a euro 200,00, non è ammessa la rateizzazione.
3. Nel caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 2% annuo.
4. Il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata viene effettuato esclusivamente mediante sistema PagoPa.

Articolo 6 – Revoca della definizione agevolata in caso di mancato pagamento

1. In caso di mancato o insufficiente versamento della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, oppure di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano, la definizione agevolata verrà, previa notifica di apposita comunicazione, revocata e risulterà inefficace.
2. A seguito della revoca, gli importi originariamente dovuti verranno ripristinati e, conseguentemente, riprenderà la decorrenza dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.
3. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto per le voci oggetto di definizione agevolata e non determinano l'estinzione del debito residuo.

Articolo 7 - Definizione agevolata di debiti oggetto di piani di rateazione ordinari

1. La facoltà di definizione, prevista dal presente regolamento, può essere esercitata anche dai debitori che, alla data di presentazione della domanda, abbiano già pagato parzialmente, a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, non riguardanti la definizione agevolata anno 2023, le somme dovute relativamente agli atti di cui al precedente art. 1. In tal caso, per determinare l'ammontare dell'importo residuo, alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, non si tiene conto degli importi già versati, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. L'adesione alla definizione agevolata comporterà, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, l'automatica revoca della rateizzazione, precedentemente accordata, ancora in essere, con conseguente rideterminazione del medesimo piano per atti esclusi dalla definizione agevolata, in base al debito residuo alla data di presentazione della domanda, nonché al numero di rate restanti.

Articolo 8 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore / ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore

1. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al presente regolamento i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito dell'istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 9- Definizione agevolata dei debiti oggetto di fermo amministrativo

1. La facoltà di definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che, alla data di presentazione della domanda, abbiano fermi iscritti presso l'Acì PRA riferiti a somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento o agli avvisi di accertamento esecutivi di cui all'art. 1 del presente regolamento. In tal caso, l'istanza di adesione alla definizione agevolata comporta la sospensione del fermo amministrativo successivamente al pagamento delle prime 2 rate del piano di rateazione accordato, previa esibizione dei versamenti presso gli sportelli del Servizio

Riscossione Coattiva, che provvederà al contestuale inserimento del provvedimento presso il portale ACI PRA.

2. La revoca del fermo amministrativo avverrà a seguito dell'integrale pagamento, sia esso a rate, che in unica soluzione, previa esibizione, da parte dell'istante, dei versamenti presso gli sportelli del Servizio Riscossione Coattiva, che provvederà al contestuale inserimento del provvedimento presso il portale ACI PRA.

Art.10 Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Monopoli.